

ALLEGATO "A" all'atto n. 2974 di raccolta.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, per volontà del fondatore “Gestione Benacensi S.p.A.”, con sede legale in Lazise, una Fondazione denominata:

“Fondazione Piani di Clodia - Ente del Terzo Settore”.

La Fondazione ha sede legale in Lazise (VR), via Fossalta, n. 42.

La Fondazione ha durata illimitata.

E' obbligatorio l'uso dell'indicazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Scopo e Ambito Territoriale

La Fondazione “Fondazione Piani di Clodia - Ente del Terzo Settore” è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è:

- intraprendere opere caritatevoli e di assistenza nei confronti di soggetti bisognosi ed indigenti;
- lo studio e la ricerca di progetti di fattibilità per favorire e sostenere le buone pratiche turistiche, intese come “l'applicazione della conoscenza disponibile per l'uso delle risorse in modo sostenibile per la realizzazione di strutture ricettive sicure all'aperto;
- intraprendere attività finalizzate alla ricerca scientifica e medica;
- favorire e sostenere interventi in ambito sociale e ambientale a favore di un turismo all'aperto, etico e sostenibile;
- sostenere e partecipare a progetti di altri enti aventi finalità analoghe e simili a quelli della Fondazione;
- organizzare eventi benefici al fine della raccolta fondi che alimentano il patrimonio della fondazione stessa.

La Fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro definizione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto ed in particolare nella Provincia di Verona.

Articolo 3

Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 30.000,00.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- liberalità e lasciti, anche testamentari, destinati all'accrescimento patrimoniale;
- riserve ed accantonamenti facoltativi destinati a patrimonio per meglio sovvenire

alle sue esigenze;

- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dalla assemblea);

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n 5 membri, nominati da:

- n. 4 rappresentanti nominati dalla società "Gestioni Benacensi spa";
- n. 1 rappresentante designato dai Dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla società "Gestioni Benacensi spa".

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione in conformità alle modalità di nomina previste dal presente articolo.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, all'interno dei suoi membri, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 6

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o

persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede alla nomina del Revisore Legale (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dalla assemblea);
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12.

Articolo 7

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata, almeno 8 giorni prima della data fissata, con mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 8

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono

deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità di vigilanza.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Articolo 9

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico viene nominato dal Fondatore. L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Per quanto riguarda la revisione legale il Fondatore può affidare, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'Organo di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Fondazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Articolo 10

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi e nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore la Fondazione provvederà, qualora richiesto dalla legge, inoltre, a pubblicare annualmente sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 11

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione

stessa.

Articolo 12

Liquidazione ed estinzione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio della Provincia di Verona, previo parere positivo del Registro Unico nazionale del terzo settore RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

Libri e Verbali

Presso la sede della Fondazione sono tenuti i libri sociali, in ottemperanza agli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La Fondazione dovrà, inoltre, tenere presso la sede sociale:

- a) il libro degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità più idonee concordate di volta in volta, a mezzo di richiesta scritta direttamente al Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale.

Articolo 14

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

Firmato: Giuseppe Ferro

Firmato: Tommaso Sgaravato - Teste

Firmato: Sara Righetti - Teste

Firmato: Mattia Marino Notaio

Certificazione di conformità

(art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82- art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mattia Marino, notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Verona, 20/09/2024

in Via Aurelio Saffi n.2/d.

File firmato digitalmente dal Notaio Mattia Marino